

**Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — PG/Frontex**

(Causa T-583/16)

**(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Procedura per il rinnovo — Articolo 266 TFUE — Dovere di diligenza — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2017/C 221/34)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* PG (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e S. Drew, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di Frontex del 9 giugno 2015 di non rinnovare il contratto del ricorrente e, dall'altro lato, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. PG è condannato alle spese.*

**Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — CW/Parlamento europeo**(Causa T-742/16 RENV) <sup>(1)</sup>**(«Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello statuto — Obbligo di assistenza — Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Articolo 24 dello statuto — Richiesta di assistenza — Rigetto — Decisione di rigetto del reclamo — Contenuto autonomo — Carattere prematuro del reclamo — Insussistenza — Ruolo e poteri del comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro — Consultazione facoltativa da parte del funzionario — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2017/C 221/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* CW (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e, da una parte, diretta all'annullamento della decisione del Parlamento, dell'8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente relativamente alle asserite molestie psicologiche di cui si riteneva vittima per fatto dei suoi superiori gerarchici, nonché all'annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento, del 23 ottobre 2013, recante rigetto del suo reclamo del 9 luglio 2013 e, dall'altra, diretta a ottenere un risarcimento dei danni che ella avrebbe subito.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione del 23 ottobre 2013 del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, del reclamo di CW del 9 luglio 2013 è annullata.*
- 2) *La domanda di annullamento della decisione del Parlamento, dell'8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata da CW, è respinta in quanto irricevibile.*
- 3) *Il Parlamento è condannato a versare a CW, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 2 000 oltre a interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento.*
- 4) *La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.*
- 5) *Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da CW nell'ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per il ricorso nella causa F-124/13, nell'ambito del procedimento d'impugnazione nella causa T-309/15 P e nell'ambito del presente procedimento di rinvio nella causa T-742/16 RENV.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 22/02/2014 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-124/13).

---

**Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI****(Causa T-55/16) <sup>(1)</sup>****«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2009 — Errori di diritto — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»**

(2017/C 221/36)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti****Ricorrente:** Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)**Altra parte nel procedimento:** Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167) e diretta all'annullamento parziale di tale sentenza

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito del presente giudizio.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 21.3.2016.